SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 dicembre 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 dicembre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 marzo 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 193

92A5796

DECRETO 4 dicembre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito

presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 194

92A5797

DECRETO 4 dicembre 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1992 che ha modificato l'art. 2, secondo comma, del suindicato decreto;

Decreta:

Per il 15 novembre 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 195

92A5798

DECRETO 4 dicembre 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1992 che hanno disposto per il 30 novembre 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991, modificato con decreto 7 settembre 1992, occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,63 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 93,19 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 86,70 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,30 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 92,56 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 85,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 196

92A5799

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 novembre 1992.

Lotta obbligatoria contro la «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato, la determinazione degli interventi in materia fitosanitaria, art. 71, comma 1, lettera *c)*, e demandate alle regioni le funzioni amministrative in materia di difesa e lotta fitosanitaria, art. 66, comma 1, trasferendo alle regioni medesime le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante con esercizio delle funzioni medesime nel rispetto degli standards tecnici definiti dallo Stato, art. 74, comma 1;

Considerato che in alcune regioni è stata constatata la presenza su piante di susino ed albicocco della malattia denominata «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata dal virus «Plum pox virus»;

Considerato che l'infezione è particolarmente contagiosa per cui una seria minaccia incombe sulle specie di drupacee presenti nel territorio nazionale (susino, albicocco, pesco, mirabolano ed altri portinnesti);

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria diretta e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della malattia in questione;

Udito il parere n. 7/32 espresso nell'adunanza del 24 marzo 1992 dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka);

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)» causata dal virus omonimo «Plus pox virus» è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Accertamenti sistematici relativi alla infezione di «Plum pox virus» sulle drupacee suscettibili (ad esempio: susino, albicocco, pesco, mirabolano ed altri portinnesti) coltivate in campo ed in vivaio, dovranno essere sistematicamente effettuati, anno per anno, su disposizione delle regioni, per il tramite degli osservatori per le malattie delle piante o uffici regionali cui sono stati demandati i compiti degli osservatori medesimi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

Art. 3.

La presenza della malattia dovrà essere immediatamente segnalata dagli osservatori per le malattie delle piante al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed alla regione interessata.

Art. 4.

Le piante a dimora, risultate infette, devono essere immediatamente estirpate per intero e distrutte, a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, sotto il controllo dell'osservatorio per le malattie delle piante o dell'ufficio regionale delegato.

Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 30%, l'intero impianto deve essere estirpato e distrutto.

Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di piante infette si deve procedere alla distruzione delle stesse.

Le piante di drupacee limitrofe o comunque a dimora nello stesso campo non potranno essere utilizzate per il prelievo di materiale (gemme, marze, portinnesti) fino a quando non saranno state tutte preventivamente controllate per almeno due anni.

Nei vivai ove si riscontri presenza di piante infette, l'intero assortimento di piante della varietà o del portinnesto interessato dalla malattia deve essere estirpato e distrutto.

È obbligatorio inoltre effettuare controlli per accertare lo stato sanitario della fonte primaria (pianta madre) del portinnesto e della varietà.

Detti accertamenti spettano alle regioni, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

È fatto obbligo ai vivaisti di denunciare agli osservatori per le malattie delle piante o agli uffici regionali competenti le fonti di approvvigionamento nazionali od estere del materiale di propagazione entro dieci giorni del prelievo del materiale medesimo.

Art. 5.

L'estirpazione e la distruzione delle piante infette saranno effettuate a cura dell'osservatorio per le malattie delle piante competente a spese degli interessati.

Art. 6.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni in cui vi siano drupacee affette dalla malattia indicata all'art. 1, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 500 del codice penale, da parte dei competenti organi regionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5723

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Ser. Man. - Cooperativa a r.l. di servizi e manutenzioni varie», in Quartucciu, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria e dei successivi accertamenti eseguiti in data 14 settembre 1992, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Ser. Man. - Cooperativa a r.l. di servizi e manutenzioni varie», con sede in Quartucciu (Cagliari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Ser. Man. - Cooperativa a r.l. di servizi e manutenzioni varie», con sede in Quartucciu (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Vacca Roberto, repertorio n. 60930 in data 30 marzo 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Antonello Gagliega, residente in via L. De' Medici, 27, 09047 Selargius (Cagliari), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5749

DECRETO 20 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa per lo sviluppo agro-forestale - Cosaf - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bedonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione del 9 giugno 1992 e dei successivi accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa per lo sviluppo agro-forestale - Cosaf - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bedonia (Parma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa per lo sviluppo agro-forestale - Cosaf - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bedonia (Parma), costituita per rogito notaio dott. Franco Vincenzo, repertorio n. 4144 in data 23 marzo 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Leoni, residente in via Secchi, 4, 42019 Scandiano (Reggio Emilia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5750

DECRETO 25 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola stalla sociale Godezza di Poviglio», in Poviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 15 luglio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola stalla sociale Godezza di Poviglio», con sede in Poviglio (Reggio Emilia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola stalla sociale Godezza di Poviglio», con sede in Poviglio (Reggio Emilia), in liquidazione, costituita per rogito notaio Mori Giuliana, repertorio n. 55339 in data 19 aprile 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mauro Bigi, residente in via Saccani, 5, 42100 Reggio Emilia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5751

DECRETO 25 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Team-one - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Serravalle Pistoiese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 13 aprile 1992 con la quale il tribunale di Pistoia ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro «Team-one - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Team-one - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito notaio Cappellini Giulio Cesare, repertorio n. 11892 in data 22 giugno 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Franco Borselli, residente in via Ricasoli, 32, 50100 Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5752

DECRETO 25 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.R. costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Benedetto Val di Sambro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle ispezioni ordinarie in data 11 febbraio 1992 e 26 maggio 1992 effettuate nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.R. costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa di lavoro fra combattenti e reduci di Pian del Voglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «C.C.R. costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa di lavoro fra combattenti e reduci di Pian del Voglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Pilati Edoardo in data 13 novembre 1946, repertorio n. 20029, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Chiara Ragazzi, residente in via Venezia, 25, 40068 S. Lazzaro Savena (Bologna), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5753

DECRETO 30 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Consorzio macellai equini dell'Emilia-Romagna - Soc. cooperativa a responsabilità limitata», in Modena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 6 luglio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Consorzio macellai equini dell'Emilia-Romagna - Soc. cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Consorzio macellai equini dell'Emilia-Romagna - Soc. cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Modena, costituita per rogito notaio Giannotti Ennio, repertorio n. 26695 in data 9 dicembre 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Franco Tioli, residente in via Galilei, 91, 41100 Modena, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5754

DECRETO 30 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo della Riforma fondiaria di Castellaneta - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castellaneta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 marzo 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo della Riforma fondiaria di Castellaneta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellaneta (Taranto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo della Riforma fondiaria di Castellaneta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito dott. Alfredo D'Errico in data 22 ottobre 1962, repertorio n. 29458, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Roberto Della Torre, residente in viale Bruno Buozzi, 50, 74100 Taranto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5769

DECRETO 30 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Confezioni Greta S.r.l.», in Cicognolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della relazione del commissario governativo pervenuta in data 9 luglio 1992 relativa alla società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Confezioni Greta S.r.l.», con sede in Cicognolo (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Confezioni Greta S.r.l.», con sede in Cicognolo (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Pietro Foletti in data 30 giugno 1982, repertorio n. 83253, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Domenico Sorrentino, residente in via Navaroli s.n.c., 26100 Cremona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5770

DECRETO 30 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio produttori carni della provincia di Perugia» a r.l., in Bettona, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 12 ottobre 1992 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Consorzio produttori carni della provincia di Perugia» a r.l., con sede in Bettona, località Colle III (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio produttori carni della provincia di Perugia» a r.l., con sede in Bettona, frazione località Colle III (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Di Fabio Marcello in data 18 giugno 1962, repertorio n. 1287, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Lorenzini dott. Carlo, residente in via Annibale Vecchi, 72, Perugia;

Cessarà dott. Gioacchino, residente in via Alberto da Giussano, 57, Roma;

Iaculli dott. Gino, residente in via Rismondo, 8, Terni,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5771

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 novembre 1992.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1993.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1993;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato testo unico;

Decreta:

1) La ditta Salars, via S. Francesco n. 5, Camerlata-Como, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1993, per il consumo nazionale:

codeina	kg	400
diidrocodeina	»	200
etilmorfina	»	40
morfina	»	30
folcodina	»	1
idrocodone	»	1
ossicodone	»	2
ossimorfone	»	1
tebacone	»	1
buprenorfina	»	0,500
monoacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
benzilmorfina	»	0,100
idromorfone	»	0,050
nicocodeina	»	0,100
nicomorfina	»	0,100
acetildiidrocodeina	»	0,100
acetorfina	»	0,100
etorfina	»	0,100
normorfina	»	0,100
norcodeina	»	0,100
diidromorfina	»	0,100
norossicodone	»	0,100

e per l'esportazione:

codeina	kg	300
diidrocodeina	»	2.200
etilmorfina	»	50
morfina	»	100
folcodina	»	30
idrocodone	»	50
ossicodone	»	50
ossimorfone	»	1
tebacone	»	1
buprenorfina	»	6
monoacetilmorfina	»	0,200
diacetilmorfina	»	0,200
acetilcodeina	»	0,200
benzilmorfina	»	0,100
idromorfone	»	0,050
nicocodeina	»	0,100
nicomorfina	»	0,100
acetildiidrocodeina	»	0,100
acetorfina	»	0,100
etorfina	»	0,100
normorfina	»	0,100
norcodeina	»	0,100
diidromorfina	»	0,100
norossicodone	»	0,200

2) La ditta Laboratori MAG - Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1993, per il consumo nazionale:

fendimetrazina bitartrato base: (titolari specialità)	kg	1.000
amfepramone base: (titolari specialità)	»	300

e per l'esportazione:

fendimetrazina bitartrato base	kg	4.000
amfepramone base	»	10.000

3) La ditta Secifarma, via G.B. Grassi n. 97, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1993, per il mercato nazionale:

destropropossifene base	kg	500
l-metamfetamina base	»	100

e per l'esportazione:

destropropossifene base	kg	8.000

4) La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici, via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1993, per il consumo nazionale:

pentazocina base	kg	300

e per l'esportazione:

pentazocina base	kg	1.700

5) La ditta Gruppo Lepetit, Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, per corso dell'anno 1993, per il consumo nazionale:

destropropossifene base	kg	10.000

e per l'esportazione:

destropropossifene base	kg	70.000

Le presenti quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993.

Roma, 23 novembre 1992

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

92A5755

DECRETO 24 novembre 1992.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano in data 22 ottobre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 19 giugno 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso il complesso operatorio della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio ubicato al 2° piano dell'edificio 6 dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Belli prof. Lino, primario di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Del Favero dott. Ernesto, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Puttini dott. Maurizio, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

D'Agostino dott. Alberto, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Marni dott. Antonio, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Meroni dott. Adriano, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Tommasini Degna dott. Carlo, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Trojsi dott. Carlo, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Zurleni dott. Francesco, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Aseni dott. Paolo, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Della Volpe dott. Antonio, assistente di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Rondinara dott. Gianfranco, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Romani dott. Federico, assistente di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Palmieri dott. Bruno, assistente di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Grassi dott. Giuseppe, assistente di ruolo della divisione di chirurgia generale «A. Ponti» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

De Carlis dott. Luciano, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Sansalone dott. Cosimo V., assistente di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Riolo dott. Franco, assistente di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Belli dott. Luca S., assistente di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Rossetti dott.ssa Ornella, assistente di ruolo della II divisione di chirurgia generale «Pizzamiglio» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

DETERMINAZIONE 13 novembre 1992.

Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerate le attribuzioni della Cassa depositi e prestiti che danno luogo a procedimenti amministrativi;

Determina:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente determina si applica ai procedimenti di competenza della Cassa depositi e prestiti sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio e che non sono stati disciplinati con la determina del 15 gennaio 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1992 con rettifiche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1992).

2. Le disposizioni contenute nella presente determina integrano e, laddove incompatibili, sostituiscono quelle contenute nella determina di cui al comma precedente.

3. I termini, l'unità organizzativa competente per i singoli procedimenti e/o subprocedimenti, l'autorità competente ad emanare l'atto finale e la fonte normativa sono indicati nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante della presente determina.

4. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per i finanziamenti speciali di cui alle allegate tabelle *B, C, D, E, F,* sono fatte salve le disposizioni particolari previste dalle leggi ad essi relative.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Cassa abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Cassa della richiesta o della proposta.

3. Relativamente ai concorsi per l'accesso alla dirigenza e per il reclutamento di nuovo personale, il termine iniziale decorre dal compimento dell'atto propulsivo da parte dell'organo deliberativo competente.

Art. 3.

Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza presentata da soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti nei confronti della Cassa, deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge o regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta ove sono indicate:

a) le generalità dell'addetto all'ufficio ricevimento;

b) la data di ricevimento;

c) l'oggetto del procedimento;

d) il numero degli allegati;

e) l'unità organizzativa competente.

4. la suddetta ricevuta equivale alla notizia dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge.

5. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Art. 4.

Integrazione istruttoria

1. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione entro il termine più breve possibile indicando le cause della irregolarità o della competenza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

2. Restano salve la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Qualora per cause imprevedibili e/o estranee alla volontà della Cassa non sia possibile l'osservanza del termine di cui all'art. 1, quest'ultimo è sospeso fino alla cessazione della causa che vi ha dato luogo.

4. La Cassa avrà cura di comunicare, nelle forme ritenute più idonee, le motivazioni che hanno determinato la sospensione di cui al precedente comma.

Art. 5.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. L'inizio dei procedimenti di ufficio è reso noto, mediante comunicazione indirizzata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora per il numero dei destinatari o per particolari esigenze di celerità la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando nell'atto relativo le esigenze che motivano le particolari forme di comunicazione.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento nel procedimento, nel più breve tempo possibile.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 2 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 6.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine iniziale.

Art. 7.

Termine finale

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Nei casi in cui i procedimenti richiedano l'acquisizione da parte dell'Istituto di interventi, atti o pareri di uffici od organi di altre amministrazioni od enti, i termini sono sospesi sino alla notizia dell'espletamento degli interventi ovvero al ricevimento degli atti.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro sadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Responsabili del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge sono il dirigente preposto alla unità organizzativa competente ed il funzionario cui è assegnata l'istruttoria o altro adempimento inerente al procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge e dalla presente determina e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 9.

Integrazione e modificazione della presente determina

1. I termini ed i responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina saranno disciplinati con apposita determina integrativa.

2. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente determina, e successivamente ogni tre anni, il direttore generale della Cassa verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 10.

Procedimenti relativi a finanziamenti speciali

1. Per le procedure relative ai finanziamenti speciali di cui alle sottoelencate leggi, si rinvia a quanto stabilito con la determina del direttore generale, tabella *A*, del 15 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1992 (con rettifiche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1992), facendo salve le particolarità istruttorie previste dalla legislazione relativa:

Edilizia scolastica - legge 9 agosto 1986, n. 488; legge 23 dicembre 1991, n. 430;

Impianti sportivi - legge 6 marzo 1987, n. 65; legge 11 marzo 1988, n. 67; legge 7 agosto 1989, n. 289;

Smaltimento rifiuti - legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Dissesto del territorio per avversità atmosferiche - legge 27 marzo 1987, n. 120;

Aree a rischio ambientale (Po) - legge 11 marzo 1988, n. 67; legge 3 luglio 1991;

Edilizia giudiziaria - legge 30 marzo 1981, n. 119;

Strade provinciali ed acquedotti regionali - legge 11 marzo 1988, n. 67;

Mutui ai comuni sotto i 5000 abitanti - legge 26 aprile 1983, n. 131; legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive;

Sistemazione strade provinciali - legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 41.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1992

Il direttore generale: FALCONE

TABELLA *A*

SERVIZIO PERSONALE

Procedimento e/o sub procedimento	Unità organizzativa competente all'istruttoria	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Concorso per dirigenti (legge 10 luglio 1984, n. 301):			
1) Determina di emanazione del bando e relativa pubblicazione	Div. 1ª	D.G.	30 gg.
2) Proposta al C.d.A. *(a)* di nomina delle commissioni giudicatrici	Div. 1ª	D.G. *(b)*	30 gg.
3) Determina di nomina delle commissioni giudicatrici	Div. 1ª	D.G.	30 gg.
4) Adempimenti commissione esaminatrice: formulazione graduatoria	Commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	90 gg
5) Relazione al C.d.A. di approvazione della graduatoria di merito	Div. 1ª	D.G.	15 gg.
6) Determina di nomina dei vincitori	Div. 1ª	D.G.	15 gg.
Concorso per impiegati di 3° livello (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 29 marzo 1983, n. 93; D.P.C.M. 10 giugno 1986):			
1) Determina di emanazione del bando e relativa pubblicazione	Div. 1ª	D.G.	30 gg.
2) Proposta al C.d.A. di nomina delle commissioni giudicatrici dei titoli	Div. 1ª	D.G.	20 gg.
3) Determina di nomina delle commissioni	Div. 1ª	D.G.	30 gg.
4) Esame domande e titoli; formulazione graduatoria	Commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	90 gg.
5) Proposta al C.d.A. di approvazione graduatoria	Div. 1ª	D.G.	20 gg.
6) Determina di approvazione della graduatoria e relativa pubblicazione	Div. 1ª	D.G.	60 gg.
7) Corso selettivo di formazione	Uff. svilup-po-form.	—	120 gg.

(a) C.d.A.: Consiglio di amministrazione.
(b) D.G.: Direttore generale.

Procedimento e o sub procedimento	Unità organizzativa competente all'istruttoria	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
8) Proposta al C.d.A. di nomina della commissione giudicatrice	Div. 1ª	D.G.	30 gg.
9) Determina di nomina della Commissione	Div. 1ª	D.G.	30 gg.
10) Esami finali e formazione graduatoria di merito	Commissione esaminatrice	Commissione esaminatrice	40 gg.
11) Formulazione graduatoria finale e proposta al C.d.A. di approvazione della graduatoria	Div. 1ª	D.G.	60 gg.
12) Determina di nomina in servizio	Div. 1ª	D.G.	60 gg.
Assunzioni obbligatorie (legge 2 aprile 1968, n. 482):			
1) Determina di assunzione del personale appartenente alle categorie riservatarie	Div. 1ª	D.G.	15 gg.
2) Determina di nomina in servizio	Div. 1ª	D.G.	60 gg.
Assunzioni ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56; D.P.C.M. 27 dicembre 1988:			
1) Bando di offerta del lavoro e nomina commissione	Div. 1ª	D.G.	30 gg.
2) Esame domande: formulazione graduatoria e prove selettive	Div. 1ª	Dirigente	90 gg.
3) Proposta di approvazione della graduatoria	Div. 1ª	D.G.	15 gg.
4) Determina di nomina in servizio	Div. 1ª	D.G.	60 gg.
Sussidi	Div. 1ª	D.G.	40 gg.
Permessi straordinari per motivi di studi	Div. 1ª	Dirigente	30 gg.
Autorizzazione a risiedere fuori sede	Div. 1ª	Dirigente	30 gg.
Mutamento di mansioni per invalidità fisica (art. 29) D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266:			
1) Richiesta di accertamenti sanitari	Div. 1ª	Dirigente	60 gg.
2) Proposta al C.d.A. di mutamento mansioni	Div. 1ª	D.G.	30 gg.
3) Determina di mutamento mansioni	Div. 1ª	D.G.	30 gg.
Autorizzazione ad assumere incarichi	Div. 1ª	Dirigente	30 gg.
Autorizzazione al rapporto part-time	Div. 1ª	Dirigente	30 gg.
Liquidazione indennità missioni personale esterno e gettoni di presenza	Div. 1ª	Dirigente	30 gg.
Liquidazione compensi speciali incarichi	Div. 1ª	Dirigente	30 gg.
Sanzioni disciplinari	Div. 1ª	D.G. o dirigente	Termini di cui al T.U. 10 gennaio 1957, n. 3
Collocamento in aspettativa per:			
1) Servizio militare	Div. 2ª	Dirigente	30 gg.
2) Richiamo alle armi			
3) Infermità			
4) Cure termali			
5) Motivi famiglia			
6) Mandato sindacale			
7) Mandato parlamentare ed enti territoriali			
8) Ricongiungimento coniuge all'estero (D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18)			
Rilevazione assenza giustificata	Div. 2ª	Dirigente	30 gg.
Riammissione in servizio:			
1) Proposta al C.d.A. di riammissione in servizio	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
2) Determina di riammissione in servizio	Div. 2ª	D.G.	60 gg.

Procedimento e/o sub procedimento	Unità organizzativa competente all'istruttoria	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Cessazione rapporto pubblico impiego:			
1) Limiti di età	Div. 2ª	Dirigente	Termini di cui al D.P.R. 29-12-1973 n. 1092
2) Dimissioni	Div. 2ª	Dirigente	Termini di cui al D.P.R. 29-12-1973 n. 1092
3) Limiti di servizio	Div. 2ª	Dirigente	Termini di cui al D.P.R. 29-12-1973 n. 1092
4) Decesso	Div. 2ª		Termini di cui al D.P.R. 29-12-1973 n. 1092
5) Dispensa per motivi di salute:			
a) Proposta al C.d.A. di dispensa per motivi di salute	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
6) Dispensa per insufficiente rendimento:			
a) Proposta al C.d.A.	Div. 2ª	D.G.	90 gg.
7) Determina di dispensa per motivi di salute e per insufficiente rendimento	Div. 2ª	D.G.	—
8) Passaggio ad altra amministrazione:			
a) Proposta al C.d.A.	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
b) Determina di passaggio ad altra amministrazione	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
Trattenimento in servizio ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 90, del personale dirigente	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
Collegamento riposo dirigenti trattamenti in servizio	Div. 2ª	D.G.	Termini di cui al D.P.R. 29-12-1973 n. 1092
Comando e proroghe:			
1) Proposta al C.d.A. di collocamento in posizione di comando	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
2) Determina di collocamento in posizione di comando	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
Congedo straordinario per motivi di studio legge 13 agosto 1984, n. 476; legge 30 novembre 1989, n. 398	Div. 2ª	Dirigente	30 gg.
Collocamento fuori ruolo:			
1) Proposta al C.d.A.	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
2) Determina di collocamento in posizione fuori ruolo	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
Trasferimenti di ruolo (art. 200, D.P.R. n. 3/1957):			
1) Proposta al C.d.A.	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
2) Determina di trasferimento	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
Trasferimenti di ruolo (art. 199, D.P.R. n. 3/1957):			
1) Proposta al C.d.A.	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
2) Determina di trasferimento	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
Rilascio dichiarazioni e certificazioni	Div. 2ª	Dirigente	30 gg.
Inquadramento a seguito di concorso, promozione, mobilità ecc.	Div. 2ª	Dirigente	30 gg.
Trattamento economico fondamentale relativo a rinnovi contrattuali e provvedimenti a carattere generale:			
1) Determinazione del trattamento economico fondamentale al personale	Div. 2ª	Dirigente	60 gg.
2) Conguagli stipendiali e relativa liquidazione	Div. 2ª	Dirigente	180 gg.
Liquidazione indennità di trasferimento	Div. 2ª	Dirigente	30 gg.
Liquidazione parcelle per accertamenti sanitari	Div. 2ª	D.G.	60 gg.

Procedimento e o sub procedimento	Unità organizzativa competente all'istruttoria	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Liquidazione spese per cure	Div. 2ª	Dirigente	60 gg.
Liquidazione equo indennizzo:	Div. 2ª	Dirigente	60 gg.
1) Proposta al C.d.A. di liquidazione equo indennizzo	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
2) Determina di liquidazione equo indennizzo	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
3) Richiesta parere al CPPO (Comitato pensioni privilegiate ordinarie)	Div. 2ª	Dirigente	30 gg.
4) Corresponsione equo indennizzo	Div. 2ª	Dirigente	40 gg.
Ricongiunzione dei servizi privati utili a pensione (legge 7 febbraio 1979, n. 29)	Div. 2ª	D.G.	180 gg.
Computo ai fini della pensione servizi pubblici	Div. 2ª	D.G.	180 gg.
Riscatto ai fini della pensione del periodo di studi universitari	Div. 2ª	Dirigente	180 gg.
Riscatto dei periodi utili ai fini della buonauscita	Div. 2ª	Dirigente	60 gg.
Liquidazione del trattamento di pensione privilegiata:			
1) Richiesta del parere alla commissione medica ospedaliera	Div. 2ª	Dirigente	15 gg.
2) Proposta al C.d.A. di liquidazione della pensione privilegiata	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
3) Determina della liquidazione della pensione privilegiata	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
4) Richiesta parere al CPPO (Comitato pensioni privilegiate ordinarie)	Div. 2ª	Dirigente	60 gg.
5) Determina definitiva di liquidazione pensione privilegiata	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione posizione assicurativa I.N.P.S.	Div. 2ª	Dirigente	60 gg.
Ricongiunzione servizi con iscrizione C.P.D.E.L. ai fini del trattamento di pensione con iscrizione I.N.A.D.E.L. ai fini previdenziali	Div. 2ª	Dirigente	60 gg.
Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con ricongiunzione C.P.D.E.L.	Div. 2ª	Dirigente	60 gg.
Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di indennità o aggravamento e riconoscimento menomazione indennizzabile con equo indennizzo o pensione privilegiata:			
1) Richiesta di parere alla commissione medica ospedaliera	Div. 2ª	Dirigente	15 gg.
2) Proposta al C.d.A. di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
3) Determina di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio	Div. 2ª	D.G.	30 gg.
4) Richiesta parere al CPPO (Comitato pensioni privilegiate ordinarie)	Div. 2ª	D.G.	60 gg.
5) Determina definitiva di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio	Div. 2ª	D.G.	60 gg.

TABELLA *B*

FINANZIAMENTI SPECIALI

— Maggiori oneri di esproprio: legge 22 ottobre 1988, n. 458.

— Ferrovie in concessione: legge 22 dicembre 1986, n. 910 e legge 6 febbraio 1987, n. 18.

— Risanamento degli enti locali dissestati: legge 24 aprile 1989, n. 144.

— Acquedotti di competenza enti statali: legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 38.

— Sistemazione di strade provinciali: legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 41.

— Aree a rischio ambientali: legge 3 luglio 1991, n. 195.

— Anticipazioni all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: legge 10 febbraio 1982, n. 39.

Unità organizzativa competente all'istruttoria: div. XIV

Procedimento e o sub procedimento	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Adesione	D.G. o dirigente delegato	90 gg.
Proposta di concessione del finanziamento al C.d.A.	D.G. o dirigente delegato	90 gg.
Determina di concessione	D.G.	30 gg.
Mandato di pagamento	Dirigente	60 gg.
Revoca del finanziamento	D.G.	90 gg.
Devoluzione per opere dello stesso genere	D.G. o dirigente delegato	60 gg.

TABELLA *C*

— Finanziamenti alle regioni per disavanzi aziende di trasporto locale: decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 18 (art. 1); legge 22 dicembre 1990, n. 403.

— Finanziamenti alle regioni e province autonome per disavanzi U.S.L.: decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito in legge 25 gennaio 1980, n. 8.

Procedimento e o sub procedimento	Unità organizzativa competente all'istruttoria	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Adesione	XIV	D.G. o dirigente delegato	15 gg.
Proposta di concessione del finanziamento al C.d.A.	XIV	D.G. o dirigente delegato	15 gg.
Determina di concessione	—	D.G.	15 gg.
Lettera alle direzioni provinciali del Tesoro di accreditamento dei fondi	III	Dirigente	20 gg.

— Finanziamenti FIO: legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 56.

— Imprenditoria giovanile: legge 28 febbraio 1986, n. 44.

Procedimento e/o sub procedimento	Unità organizzativa competente all'istruttoria	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Proposta di concessione del finanziamento al C.d.A.	XIV	D.G. o dirigente delegato	30 gg.
Determina di concessione	—	D.G.	15 gg.
(a) Lettera al tesoriere centrale di accreditamento dei fondi	IV	Dirigente	30 gg.
(b) Mandato di pagamento	IV	Dirigente	30 gg.

a) Finanziamenti FIO.
b) Imprenditoria giovanile.

TABELLA *D*

FINANZIAMENTI EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge 22 ottobre 1971, n. 1971; legge 15 febbraio 1980, n. 25; legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 5 aprile 1985, n. 118; legge 23 dicembre 1986, n. 899

Unità organizzativa competente all'istruttoria: div. XV

Procedimento e/o sub procedimento	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Adesione	D.G. o dirigente delegato	90 gg.
Proposta di concessione del finanziamento al C.d.A.	D.G. o dirigente delegato	90 gg.
Determina di concessione	D.G.	30 gg.
Mandato di pagamento	Dirigente	90 gg.
Devoluzione per opere dello stesso genere	D.G. o dirigente delegato	90 gg.
Revoca del finanziamento	D.G.	90 gg.

FINANZIAMENTI COOPERATIVE EDILIZIE

Testo unico 28 aprile 1938, n. 1165

Unità organizzativa competente all'istruttoria: div. XV

Procedimento e/o sub procedimento	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Prospetti riporto e comunicazione conguaglio finale	Dirigente	30 gg.
Mandato di pagamento	Dirigente	30 gg.
Trasmissione schema tipo di contratto e relative valutazioni per la stipula	Dirigente	30 gg.
Autorizzazione versamento riscatto e mutuo istruttoria per la cancellazione delle ipoteche	Dirigente	30 gg.
Autorizzazione della stipula di contratti di assegnazione tra proprietà: alloggi, cooperative, nonché di atti di consenso a cancellazione ipoteche	Dirigente	30 gg.
Nulla-osta scioglimento cooperative	Dirigente	30 gg.
Certificato sussistenza credito	Dirigente	30 gg.
Comunicazione alle conservatorie RR.II. per rinnovo iscrizioni ipotecarie	Dirigente	30 gg.

TABELLA *E*

SOMMINISTRAZIONI FONDI C.E.R. (Comitato per l'edilizia residenziale)

Legge 5 agosto 1978, n. 457

Procedimento e/o sub procedimento	Unità organizzativa competente all'istruttoria	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Mandato di pagamento	Div. XV e IV	Dirigente Div. IV	60 gg.

VARIAZIONI POST-AMMORTAMENTO

Decreto ministeriale 1° febbraio 1985 e decreto ministeriale 1° marzo 1992

Procedimento e/o sub procedimento	Unità organizzativa competente all'istruttoria	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Variazioni post-ammortamento	Div. V	D.G. o suo delegato	30 gg.

CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE: ESTRAZIONE TITOLI

Unità organizzativa competente all'istruttoria: div. III

Procedimento e/o sub procedimento	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
1) Pubblicazione G.U. estrazione titoli	Dirigente	30 gg.
2) Mandato di pagamento per rimborso capitale	Dirigente	30 gg.
3) Formula per pagamento all'istituto di credito degli interessi all'istituto di credito	Dirigente	30 gg.
4) Lettera girofondi tra Cassa depositi e prestiti e istituti di previdenza	Dirigente	30 gg.

FINANZIAMENTI FERROVIE IN CONCESSIONE: legge 22 dicembre 1986, n. 910

Unità organizzativa competente all'istruttoria: div. III

Procedimento e/o sub procedimento	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Assunzioni obbligatorie (legge 2 aprile 1968, n. 482):		
1) Comunicazione all'ABI per la provvista di fondi	Dirigente	15 gg.
2) Accreditamento fondi al tesoriere centrale	Dirigente	15 gg.
3) Mandato di pagamento all'Istituto di credito	Dirigente	15 gg.

CONTI CORRENTI CON ENTI VARI

Unità organizzativa competente all'istruttoria: div. III

Procedimento e/o sub procedimento	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
1) Ordine di riscossione e/o mandati di pagamento	Dirigente	15 gg.
2) Gestione titoli: acquisto, realizzo, vendita	Dirigente	20 gg.

AFFRANCAZIONI

Unità organizzativa competente all'istruttoria: div. III

Procedimento e/o sub procedimento	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Ordine di riscossione	Dirigente	30 gg.

CONTI GIUDIZIALI

Unità organizzativa competente all'istruttoria: div. III

Procedimento e/o sub procedimento	Autorità competente alla emanazione dell'atto finale	Termine
Visto di concordanza	Dirigente	180 gg.

92A5732

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in giornalismo;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche in data 4 marzo 1992, dal consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1992 e del senato accademico in data 12 marzo 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle dichiarazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992 che autorizza l'Università di Genova ad attivare corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1992-93;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 15 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 20 viene così modificato:

La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

La facoltà di scienze politiche conferisce altresì il diploma universitario in giornalismo.

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 27 dello statuto viene sostituito come segue:

Negli insegnamenti a scelta dello studente possono essere compresi al massimo due insegnamenti impartiti in altri indirizzi della facoltà o nel corso di diploma in giornalismo, oppure in altre facoltà dell'Università degli studi di Genova, purché, in quest'ultimo caso, essi siano attinenti all'indirizzo di studi prescelto, secondo il giudizio delle competenti autorità accademiche.

Art. 3.

All'elenco degli insegnamenti indicati dall'art. 34 vengono aggiunti i seguenti, sulla base dell'ordine alfabetico (col conseguente scorrimento dei successivi numeri):

diritto dell'informazione e della comunicazione;

diritto e deontologia delle professioni comunicative;

estetica;

geografia umana;

informatica generale;

letterature comparate;

psicologia generale;

retorica e stilistica;

semiotica;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia delle relazioni internazionali;

statistica sociale;

storia della scienza;

storia della scienza e della tecnica;

tecniche dell'intervista;

teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Art. 4.

L'art. 38 dello statuto viene sostituito come segue:

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di una tesi da esporre oralmente. La dissertazione scritta e la tesi orale dovranno essere svolte in materie di cui lo studente abbia superato il relativo esame e che appartengano ad aree disciplinari diverse.

Art. 5.

Dopo l'art. 38, sotto la dicitura diploma universitario in giornalismo, vengono inseriti i seguenti articoli, con la numerazione che ne consegue e col correlativo scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Diploma universitario in giornalismo

Art. 39. — Presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Genova è istituito il corso di diploma in giornalismo.

Art. 40. — Il corso di studi ha durata triennale, articolato in un primo biennio di formazione di base e in un terzo anno di carattere più specificamente professionale.

Art. 41. — Il numero degli studenti che possono essere ammessi al corso è determinato, anno per anno, dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il consiglio di facoltà determinerà le modalità per la selezione degli aspiranti al conseguimento del diploma.

Art. 42. — Il piano di studi del primo biennio deve prevedere un impegno didattico di almeno cinquecento ore e deve comprendere almeno otto insegnamenti scelti dallo studente fra le materie appartenenti al seguente elenco e che la facoltà abbia scelto di attivare:

analisi del linguaggio politico;

diritto costituzionale italiano e comparato;

economia politica;

informatica generale;

istituzioni di diritto privato;

politica economica e finanziaria;

psicologia generale;

psicologia sociale;

sociologia;

sociologia dei processi culturali;

storia contemporanea;

storia dei movimenti e dei partiti politici;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Ciascuna delle seguenti aree disciplinari deve, in ogni caso, essere presente nel piano di studi con almeno un insegnamento:

1) area comunicativa;

2) area scientifico-tecnologica;

3) area giuridica;

4) area economica;

5) area psicologica;

6) area sociologica;

7) area storica;

8) area linguistico comunicativa.

La facoltà potrà sostituire gli insegnamenti suindicati con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e, comunque, entro lo stesso raggruppamento concorsuale.

Art. 43. — Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovrà aver superato tutti gli esami del primo biennio e dovrà sostenere anche due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese; inoltre sarà tenuto a sostenere un colloquio diretto all'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Il terzo anno comprende sei insegnamenti (di cui quattro obbligatori e due opzionali) per una attività didattica complessiva di trecentocinquanta ore.

I quattro insegnamenti obbligatori dovranno essere scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco:

diritto dell'informazione e della comunicazione;

diritto e deontologia delle professioni comunicative;

storia del giornalismo;

teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

I due insegnamenti opzionali dovranno essere scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco:

estetica;

geografia umana ;

letterature comparate;

retorica e stilistica;

semiotica;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia delle relazioni internazionali;

statistica sociale;

storia della scienza e della tecnica;

storia delle relazioni internazionali;

tecnica dell'intervista.

Durante il terzo anno, lo studente sarà inoltre tenuto a frequentare i seminari specialistici organizzati con la partecipazione di esperti.

Art. 44. — Nel corso del triennio lo studente dovrà partecipare, per un periodo non inferiore a dodici mesi, anche non consecutivi, ad un tirocinio di pratica

giornalistica presso uffici stampa di enti pubblici o di imprese e associazioni di rilievo nazionale ed internazionale, o presso una struttura operante nel settore dell'informazione, anche all'estero (redazione di quotidiano, periodico scritto, parlato o televisivo, agenzia di stampa, agenzia di produzione di servizi giornalistici), che svolga attività giornalistica da almeno cinque anni, e comunque, previa stipula di specifiche convenzioni.

Art. 45. — La frequenza dei corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali di profitto si svolgono secondo la normativa vigente in materia.

Art. 46. — Lo studente che avrà frequentato con regolarità i corsi prescelti e superato tutti gli esami, nonché le due prove scritte e il colloquio di conoscenza della lingua inglese e che abbia svolto attività pratica professionale previamente concordata e documentata dalla dichiarazione del direttore responsabile o del direttore di una struttura di cui all'art. 44, sarà ammesso sostenere l'esame finale di diploma.

Tale esame consiste in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico.

Dopo queste norme, regolanti il corso di diploma universitario in giornalismo, resta, sotto la dicitura Norme comuni, l'art. 47, il cui contenuto viene revisionato come segue:

Art. 47. — I laureati di altra facoltà e i titolari di diploma universitario in giornalismo che aspirino al conseguimento della laurea in scienze politiche, possono ottenere un'abbreviazione del corso.

Gli esami sostenuti nel corso del diploma in giornalismo della facoltà di scienze politiche, con identica denominazione o strettamente affini a quelli del corso di laurea in scienze politiche, saranno riconosciuti ai fini del conseguimento di tale laurea.

La facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale gli studenti possono essere ammessi, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e consiglia il piano di studi.

È richiesta, in ogni caso, la presentazione del prescritto diploma di studi medi, unitamente al certificato dei voti ottenuti in tutti gli esami di profitto nel precedente corso di laurea o diploma in giornalismo.

Per l'iscrizione ad un nuovo corso di laurea dovrà essere ripetuto il pagamento della tassa di immatricolazione.

Le stesse norme valgono per coloro che, in seguito a studi compiuti presso istituti superiori esteri, chiedano l'iscrizione con abbreviamento di corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 1° ottobre 1992

Il rettore

92A5725

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992.

Istituzione della facoltà di lingue e letterature straniere.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 febbraio 1989, concernente modificazioni dell'ordinamento didattico;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993;

Viste le deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia in data 20 maggio 1992 e della facoltà di magistero in data 13 maggio 1992, del consiglio di amministrazione in data 22 luglio 1992 e del senato accademico in data 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Genova è istituita la facoltà di lingue e letterature straniere.

Di tale facoltà farà parte il corso di laurea in lingue e letterature straniere attualmente afferente alle facoltà di lettere e filosofia.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti saranno attuate le procedure riguardanti i passaggi del personale docente, ricercatore e non docente.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti delle componenti autorità accademiche si provvederà altresì a modificare lo statuto dell'Università degli studi di Genova relativamente all'ordinamento didattico della nuova facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 ottobre 1992

Il rettore

92A5726

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 31 marzo 1992, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione, per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 luglio 1992;

Visto il decreto rettorale n. 1990 del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 56, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 56. — Sulla base della consistenza delle strutture (didattiche e cliniche) attualmente disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia, si determina che il numero massimo di studenti che possono iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di quattordici per ciascun anno di corso, per un totale di settanta allievi nei cinque anni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 30 ottobre 1992

Il rettore: ADAMI

92A5727

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 3 luglio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste la proposta formulata dalla facoltà di scienze dell'Università degli studi dell'Aquila, in data 27 ottobre 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 febbraio 1992;

Visto il decreto rettorale n. 19 del 23 agosto 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1990, n. 234) che ha modificato lo statuto del corso di laurea in scienze dell'informazione;

Rilevata la presenza nel predetto decreto rettorale di alcuni errori materiali;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale n. 19 del 23 agosto 1990 citato nelle premesse è rettificato come segue:

L'art. 102, secondo comma, è così rettificato:

«Potranno essere iscritti al terzo anno coloro che avendo seguito due o più anni del corso di laurea in fisica o in matematica abbiano superato almeno cinque esami

annuali tra: analisi matematica I e II, fisica I e II, algebra (semestrale), geometria (semestrale), calcolo numerico (semestrale)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 3 luglio 1992

Il rettore: SCHIPPA

92A5724

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di stabilimento e libera presazione dei servizi da parte dei medici-cittadini di Stati membri della Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 302 al 314 relativi al vecchio ordinamento della scuola di specializzazione in oftalmologia vengono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, dai seguenti articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

Art. 302. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 303. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 304. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 305. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 306. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

morfologia normale e patologia oculare;

fisiopatologia della visione;

semeiotica oculare;

patologia e clinica oculare;

chirurgia oftalmologica.

Art. 307. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 308. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

I Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare. . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione. . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare ore 50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . » 25
neurooftalmologia . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . » 35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica. . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . ore 100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 309. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

complesso integrato Columbus;
clinica Villa Tiberia.

La frequenza nelle varie aree per complessive trecento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il rettore: GARACI

92A5728

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1991 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'educazione (ex pedagogia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto rettorale 13 maggio 1992 - Trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di lettere e filosofia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 4 luglio 1992;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di magistero in data 23 giugno 1992, del consiglio di amministrazione in data 14 luglio 1992 e del senato accademico in data 14 luglio 1992, con le quali è stata approvata la modifica di statuto per l'inserimento nello statuto degli ordinamenti didattici relativi ai corsi di laurea in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere e pedagogia;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 9 ottobre 1992, con il quale è stato formulato parere complessivamente positivo sugli ordinamenti didattici della facoltà di lettere e filosofia ed è stato suggerito di eliminare alcune discipline degli ordinamenti dei corsi di laurea esaminati;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di assicurare, in conformità alle determinazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il regolare funzionamento delle attività istituzionali della facoltà di lettere e filosofia con l'inizio dell'anno accademico 1992-93 ed evitare situazioni di incertezza che avrebbero in particolare ripercussione sulle attività didattiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 1 è soppresso e sostituito dal nuovo art. 1:

L'Università degli studi di Cassino è costituita dalla facoltà di lettere e filosofia con i seguenti corsi di laurea:

1) lettere;

2) filosofia;

3) lingue e letterature straniere;

4) pedagogia.

Art. 2.

Gli articoli da 10 a 21 sono soppressi e, con lo scorrimento della numerazione successiva, sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi agli ordinamenti didattici della nuova facoltà:

Art. 10. — La facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cassino rilascia la laurea in:

1) lettere;

2) filosofia;

3) lingue e letterature straniere;

4) pedagogia.

Art. 11 *(Corso di laurea in lettere)*. — La durata del corso di laurea in lettere è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

L'ordinamento degli studi del corso di laurea in lettere è quello stabilito dalla tabella XII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

4) geografia;

5) filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) letteratura greca;

2) storia greca;

3) glottologia;

4) archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) filologia romanza;

2) storia medievale;

3) storia moderna;

4) storia dell'arte medievale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

agiografia;
antichità e istituzioni medievali;
antichità medievali;
antropologia culturale;
archeologia cristiana;
archeologia della Magna Grecia;
archeologia delle province romane;
archeologia e antichità egee;
archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico;
archeologia e topografia medievale;
archivistica;
bibliografia e biblioteconomia;
civiltà antiche dell'Italia meridionale;
civiltà dell'Italia preromana;
codicologia;
comunicazioni di massa;
critica del testo;
cronologia e cronografia;
demografia storica;
dialettologia greca;
dialettologia italiana;
dialettologia siciliana;
didattica dell'insegnamento della lingua italiana;
diplomatica;
egittologia;
epigrafia e antichità cristiane;
epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
esegesi delle fonti della storia medievale;
esegesi delle fonti di storia greca e romana;
estetica;
etnologia;
etnomusicologia;
etruscologia e antichità italiche;
filologia bizantina;
filologia classica;
filologia dantesca;
filologia egeo-anatolica;
filologia germanica;
filologia greca;
filologia ibero-romanza;
filologia italiana;
filologia latina;
filologia medievale e umanistica;
filologia micenea;
filosofia del linguaggio;
filosofia della storia;
fonetica e fonologia della lingua italiana;
geografia antropica ed economica;
geografia applicata e organizzazione del territorio;
geografia della popolazione;
geografia linguistica;
geografia regionale;
geografia storica del mondo antico;
geografia storica dell'Europa;
geografia storica;
geografia umana;
grammatica greca e latina;
grammatica italiana;
grammatica latina;
lessicografia italiana;
letteratura bizantina;
letteratura cristiana antica;
letteratura italiana del Rinascimento;
letteratura latina medievale;
letteratura religiosa latina medievale;
letteratura umanistica;
letterature comparate;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura neogreca;
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura tedesca;
lingua italiana;
linguistica generale;
linguistica italiana;
numismatica medievale;
numismatica;
paleografia greca;
paleografia latina;
paleografia musicale;
paletnologia;
papirologia;
preistoria del vicino e medio Oriente;
preistoria e protostoria dell'Asia;
preistoria e protostoria europea;
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
sanscrito;
semiotica;

semitistica;
sociologia della letteratura;
sociologia;
stilistica e metrica italiana;
storia agraria medievale;
storia agraria moderna e contemporanea;
storia americana;
storia bizantina;
storia comparata delle lingue classiche;
storia contemporanea;
storia degli insediamenti tardoantichi e medievali;
storia degli studi classici;
storia dei partiti e dei movimenti politici e sindacali;
storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
storia del commercio e della navigazione medievale;
storia del commercio e della navigazione;
storia del cristianesimo;
storia del diritto italiano;
storia del giornalismo;
storia del Mezzogiorno;
storia del monachesimo;
storia del pensiero politico classico;
storia del Risorgimento;
storia del teatro e della drammaturgia antica;
storia del teatro medievale;
storia del teatro moderno e contemporaneo;
storia dell'America latina;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte islamica;
storia dell'arte orientale;
storia dell'industria;
storia dell'Islam;
storia dell'Italia contemporanea;
storia dell'Oriente cristiano;
storia dell'ornamentazione del manoscritto;
storia della Chiesa antica;
storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali;
storia della Chiesa medievale e moderna;
storia della Chiesa moderna e contemporanea;
storia della Chiesa;
storia della civiltà minoico-micenea;
storia della critica d'arte;
storia della critica letteraria;
storia della cultura benedettina;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della Francia contemporanea;
storia della geografia;
storia della Germania contemporanea;
storia della grammatica greca e latina;
storia della Gran Bretagna e del Commonwealth;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della lingua greca;
storia della lingua italiana;
storia della lingua latina medievale;
storia della lingua latina;
storia della medicina greca;
storia della medicina;
storia della miniatura e delle arti minori;
storia della musica medievale;
storia della musica moderna e contemporanea;
storia della musica rinascimentale;
storia della pedagogia;
storia della retorica classica;
storia della riforma e della controriforma;
storia della sanità militare;
storia della sanità pubblica;
storia della scienza e del pensiero scientifico;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
storia della Spagna contemporanea;
storia della storiografia antica;
storia della storiografia medievale;
storia della tradizione manoscritta;
storia delle civiltà preclassiche;
storia delle dottrine economiche;
storia delle dottrine politiche;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle relazioni internazionali;
storia delle religioni del mondo classico;
storia delle religioni;
storia delle tecniche artistiche e del restauro;
storia delle tradizioni popolari;
storia e critica del cinema;
storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici;
storia economica contemporanea;
storia economica e sociale del mondo antico;
storia economica medievale;
storia economica;
storia orientale antica;
storia sociale dell'Europa contemporanea;
studi francescani;
tecnica dello scavo e delle esplorazioni archeologiche;

teoria e metodologia generale della letteratura;

teoria e storia della retorica;

teoria e storia della storiografia;

topografia dell'Italia antica.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli sceglie e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di laurea della stessa o di diversa facoltà dell'Università.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; lo studente può però seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina che deve precedere quella orale.

La facoltà può disporre che gli insegnamenti di «Storia romana» e «Storia greca» siano affidati ad un solo professore, nel qual caso i corsi rispettivi saranno tenuti ad anni alterni, con indicazione nel manifesto degli studi del corso impartito in quell'anno.

L'insegnamento di «archeologia e storia dell'arte greca e romana» può essere scisso nei due insegnamenti «archeologia e storia dell'arte greca» e «archeologia e storia dell'arte romana» e così l'insegnamento di «storia dell'arte medievale e moderna» in «storia dell'arte medievale» e «storia dell'arte moderna».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi.

Art. 12 *(Corso di laurea in filosofia).* — La durata del corso di laurea in filosofia è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

4) storia medievale;

5) storia moderna;

6) storia della filosofia (biennale);

7) filosofia teoretica (biennale);

8) filosofia morale (biennale);

9) pedagogia;

10) un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

antropologia culturale;

antropologia filosofica;

antropologia storica;

archeologia e storia dell'arte greca e romana;

comunicazioni di massa;

diritto e istituzioni medievali;

ermeneutica filosofica;

estetica;

etnologia;

filosofia del diritto;

filosofia del linguaggio;

filosofia dell'arte;

filosofia della musica;

filosofia della politica;

filosofia della religione;

filosofia della scienza;

filosofia della storia;

filosofia medievale;

geografia antropica ed economica;

geografia;

istituzioni di diritto pubblico;

istituzioni di filosofia;

istituzioni di storia della filosofia;

letteratura cristiana antica;

letteratura greca;

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura tedesca;

linguistica generale;

logica;

metodologia delle scienze sociali;

poetica e retorica;

propedeutica filosofica;

psicologia dell'arte e della letteratura;

psicologia sociale;

semiologia;

sociologia;

storia contemporanea;

storia dei partiti e dei movimenti politici e sindacali;

storia del Cristianesimo;

storia del diritto italiano;

storia del Mezzogiorno;

storia del monachesimo;

storia del Risorgimento;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia dell'arte medievale e moderna;

storia dell'estetica;

storia dell'Oriente cristiano;

storia della Chiesa antica;

storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali;

storia della Chiesa;

storia della cultura benedettina;

storia della filosofia antica;

storia della filosofia araba;

storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;

storia della filosofia ebraica;

storia della filosofia italiana;

storia della filosofia medievale;

storia della filosofia moderna e contemporanea;

storia della filosofia morale;

storia della geografia;

storia della scienza e del pensiero scientifico;

storia della scuola e delle istituzioni educative;

storia della storiografia filosofica;

storia della terminologia filosofica;

storia delle dottrine economiche;

storia delle dottrine politiche;

storia delle religioni del mondo classico;

storia delle religioni e delle filosofie orientali;

storia delle religioni;

storia e critica del cinema;

storia economica;

storia greca;

storia orientale antica;

teoria e storia della storiografia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e sostenuto gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari. Può seguire per un biennio uno o due insegnamenti in più rispetto ai tre prescritti tra i fondamentali e ridurre di conseguenza il numero dei complementari.

Lo studente dovrà svolgere un'esercitazione in materia filosofica non più tardi del secondo anno, dopo aver dichiarato in segreteria la materia scelta. Questa dovrà essere svolta su un tema indicato dal docente della materia e presentata in iscritto. Un'attestazione scritta del professore indicherà il superamento della prova.

Lo studente dovrà svolgere un'esercitazione scritta in letteratura italiana fa valutarsi con un unico voto con l'esame orale.

Per l'esame di lingua e letteratura straniera eventualmente prescelta, lo studente dovrà iscriversi al lettorato corrispondente e sostenere la prova pratica di lingua nella forma prescritta.

Art. 13 *(Corso di laurea in lingue e letterature straniere).* — La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale, ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra «letteratura italiana» e «lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il primo biennio comune è così costituito:

I Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) letteratura italiana (con prova scritta propedeutica);

4) una annualità a scelta libera.

II Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) una annualità di scienze storiche;

4) una annualità di scienze del linguaggio;

5) una annualità a scelta guidata. La scelta è limitata alle seguenti aree: lingua e letteratura quadriennale, lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche;

Gli studenti che non superano gli esami di lingue (scritti e orali) del primo biennio non possono essere iscritti al biennio successivo.

Il secondo biennio è così costituito:

INDIRIZZO FILOLOGICO-LETTERARIO

I Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) filologia afferente alla lingua triennale;

4) una annualità dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

5) una annualità a scelta libera.

II Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) filologia afferente alla lingua quadriennale;

3) una annualità dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

4) una annualità a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche;

5) una annualità a scelta libera.

INDIRIZZO LINGUISTICO-GLOTTODIDATTICO

I Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) filologia afferente alla lingua quadriennale;

4) una annualità dell'area di scienze glottodidattiche;

5) una annualità a scelta libera.

II Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) una annualità dell'area di scienze del linguaggio;

3) una annualità dell'area di scienze dell'educazione;

4) una annualità a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, area delle scienze filosofiche, area delle scienze della comunicazione;

5) una annualità a scelta libera.

INDIRIZZO STORICO-CULTURALE

I Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) lingua e letteratura triennale;

3) filologia afferente alla lingua quadriennale;

4) una annualità da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

5) una annualità a scelta libera.

II Anno:

1) lingua e letteratura quadriennale;

2) una annualità dell'area di scienze storiche;

3) una annualità da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte. della musica e dello spettacolo;

4) una annualità a scelta guidata tra le discipline incluse nelle aree delle scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica;

5) una annualità a scelta libera.

La scelta delle discipline dovrà essere effettuata tra quelle attivate o mutuate.

AREE DIDATTICHE

A) Lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua: anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica o iberistica, slavistica).

1) Anglistica: lingua e letteratura inglese, letteratura anglo-americana, letteratura dei Paesi di lingua inglese, letteratura inglese moderna e contemporanea, lingua e letteratura inglese medioevale, storia della lingua inglese, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese; storia della critica letteraria inglese; storia del teatro inglese; storia della cultura inglese; letteratura inglese moderna e contemporanea; inglese scientifico; linguistica inglese; lingua inglese; storia e grammatica storica della lingua inglese; letteratura anglo-canadese; storia della cultura nordamericana; storia del teatro nordamericano; traduzione in italiano dall'inglese; traduzione dall'italiano in inglese; interpretazione simultanea dall'inglese in italiano; interpretazione simultanea dall'italiano in inglese; interpretazione consecutiva dall'italiano in inglese; interpretazione consecutiva in italiano dall'inglese.

2) Francesistica: lingua e letteratura francese, letteratura francese moderna e contemporanea, letteratura francofone, storia della civiltà francese, storia della critica letteraria francese, storia della lingua francese, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese, letteratura franco-canadese, letteratura francese medioevale; filologia francese; storia della cultura francese; storia del teatro francese; lingua francese; linguistica francese; traduzione in italiano dal francese; traduzione dall'italiano in francese; interpretazione simultanea dal francese in italiano; interpretazione simultanea dall'italiano in francese; interpretazione consecutiva dall'italiano in francese; interpretazione consecutiva in italiano dal francese.

3) Germanistica: lingua e letteratura tedesca, letteratura tedesca moderna e contemporanea, storia della cultura austriaca, storia della lingua tedesca, storia e grammatica storica della lingua tedesca, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca; storia della critica letteraria tedesca; storia della cultura tedesca; storia della letteratura austriaca; storia del teatro tedesco; letteratura tedesca medievale; lingua tedesca; linguistica tedesca; traduzione dal tedesco in italiano; interpretazione simultanea in italiano dal tedesco; interpretazione simultanea dall'italiano in tedesco; interpretazione consecutiva in italiano dal tedesco.

4) Iberistica: lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura luso-brasiliana, lingue e letterature latino-americane, lingua e letteratura portoghese, storia della lingua spagnola, storia della lingua portoghese, lingua e letteratura ispano-americana, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola, lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua portoghese, lingua e letteratura catalana; dialettologia spagnola; filologia ispanica; letteratura spagnola moderna e contemporanea; storia della critica letteraria spagnola; storia della cultura ispanica; storia del teatro spagnolo; didattica della lingua spagnola; dialettologia ispano-americana; lingua spagnola; linguistica spagnola; storia e grammatica storica della lingua spagnola; traduzione dall'italiano in spagnolo; interpretazione simultanea in italiano dallo spagnolo.

5) Slavistica: lingua e letteratura russa, lingua e letteratura serbo-croata, lingua culturale e istituzioni dei Paesi relativi alla slavistica, lingua e letteratura polacca; lingua polacca; lingua e letteratura ugro-finnica; linguistica slava; letteratura russa contemporanea; lingua russa; linguistica russa; storia della lingua russa; lingua ceca; lingua e letteratura ceca; lingua e letteratura slovacca; traduzione dall'italiano al russo; traduzione in italiano dal russo.

B) Italianistica: letteratura italiana, filologia italiana, storia della grammatica e della lingua italiana, storia della letteratura italiana moderna e contemporanea, letteratura umanistica, dialettologia italiana, storia della cultura.

C) Scienze del linguaggio: glottologia, psicologia del linguaggio, linguistica generale, socio-linguistica, linguistica applicata, fonetica e fonologia; semantica e lessicografia; etnolinguistica; geografia linguistica; dialettologia.

D) Scienze glottodidattiche: glottodidattica, didattica delle lingue moderne.

E) Scienze dell'educazione: pedagogia, pedagogia comparata, pedagogia speciale, psicologia, psicologia sociale, psicologia dinamica, igiene, istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, psicodinamica, psicologia dell'età evolutiva, psicopedagogia, puericultura, storia della pedagogia, storia della scuola.

F) Scienze geografiche: geografia, storia della geografia, geografia antropica.

G) Scienze filosofiche: estetica, filosofia, filosofia del diritto, filosofia del linguaggio, filosofia dell'arte, filosofia della politica, filosofia della religione, filosofia della scienza, filosofia della storia, filosofia morale, logica, storia della filosofia, storia della filosofia antica, storia della filosofia medioevale, storia della filosofia moderna, e contemporanea, bioetica, storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo, storia della terminologia filosofica, storia della scienza e del pensiero scientifico.

H) Lingue e culture classiche: letteratura latina, archeologia e storia dell'arte greca e romana, archeologia cristiana, epigrafia ed antichità cristiane, etruscologia ed antichità italiche, grammatica latina, storia della lingua latina, codicologia, letteratura cristiana antica, letteratura

latina medioevale, lingua e civiltà greca, paleografia latina, storia delle religioni del mondo classico, storia romana, storia romana con esercitazioni di epigrafia romana, storia greca, storia bizantina, storia della tradizione e critica del testo.

I) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo: storia dell'arte medioevale e moderna, storia della misica moderna e contemporanea, storia del teatro moderno e contemporaneo, storia del cinema, storia del teatro e della drammaturgia antica, storia dell'arte bizantina, psicologia dell'arte e della letteratura, paleografia musicale, storia della musica medioevale, storia della musica rinascimentale, storia dello spettacolo; filmologia: storia e critica del cinema.

K) Scienze filologiche: filologia romanza, filologia germanica, filologia slava, filologia ibero-romanza, archivistica, bibliografia e biblioteconomia, filologia italiana, filologia latina, filologia latina medioevale e umanistica, linguistica romanza.

L) Scienze storiche: storia romana, storia medievale, storia moderna, storia contemporanea, storia dei partiti e dei movimenti politici e sindacali, storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, storia del Medio ed Estremo Oriente, storia del Risorgimento, storia della Chiesa, storia del monachesimo, storia del Cristianesimo, storia delle dottrine economiche, storia delle dottrine politiche, storia economica, storia del Commomwelth, storia dell'Europa occidentale, storia della medicina, storia della sanità pubblica, storia della medicina greca, storia del giornalismo, storia dell'Europa orientale, storia delle relazioni internazionali, storia della riforma e della controriforma, storia del federalismo e dell'idea d'Europa, storia sociale dell'Europa contemporanea, storia americana, storia dell'America latina, demografia, diplomatica, storia della Scandinavia, storia orientale antica, teoria e storia della storiografia, storia del mezzogiorno, storia della sanità militare, archivistica, bibliografia e biblioteconomia, codicologia.

M) Scienze storico-culturali: storia della cultura tedesca, storia della cultura benedettina, storia della cultura inglese, storia della cultura francese, antichità ed istituzioni medioevali, antichità greche e romane, antropologia culturale, archeologia e topografia medioevale, etnologia, etnomusicologia, storia delle religioni, storia delle religioni dell'Oriente antico, storia e istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel Medioevo e nell'età moderna; storia del monachesimo; storia dell'Oriente cristiano; storia delle tradizioni popolari, storia della cultura iberica, storia della cultura slava.

N) Scienze della letteratura: storia della critica letteraria, letteratura comparata, storia della tradizione e critica del testo, poetica e retorica, retorica e stilistica.

O) Scienze della comunicazione: sociologia, semiologia, comunicazioni di massa, informatica, metodologia delle scienze sociali, sistemi sociali comparati, psicologia della comunicazione, sociologia dei gruppi, sociologia dell'arte, sociologia dell'educazione, statistica, sociologia della conoscenza, sociologia della religione; psicologia della religione; teoria delle comunicazioni, teoria e tecnica dell'informazione.

L'esame di laurea, quale che sia il corso prescelto, consiste in una dissertazione scritta in uno degli insegnamenti del corso stesso, sul quale lo studente abbia superato l'esame. L'argomento della tesi sarà chiesto al titolare della materia entro il terzo anno di corso.

Art. 14 *(Corso di laurea in pedagogia).* — La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Titoli di studio sono quelli previsti dalla legge.

Il corso di laura in pedagogia verrà trasformato in corso di laurea in scienze dell'educazione ai sensi del decreto ministeriale 11 febbraio 1991.

Sono insegnamenti fondamentali:

letteratura italiana (biennale);

letteratura latina (biennale);

storia della filosofia (triennale);

filosofia (biennale);

pedagogia (triennale);

storia romana;

storia medievale;

storia moderna;

lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

antropologia culturale;

bioetica;

comunicazioni di massa;

criminologia;

didattica;

diritto del lavoro;

docimologia;

ermeneutica filosofica;

estetica;

filosofia del diritto;

filosofia del linguaggio;

filosofia dell'arte;

filosofia della politica;

filosofia della religione;

filosofia della scienza;

filosofia della storia;

filosofia morale;

geografia;

glottodidattica;

igiene;

informatica;

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

letteratura francese moderna e contemporanea;

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura russa;

lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura tedesca;
linguistica generale;
logica;
metodologia delle scienze sociali;
pedagogia comparata;
pedagogia speciale;
psicodinamica;
psicologia del linguaggio;
psicologia dell'arte e della letteratura;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale;
psicologia;
psicopedagogia;
puericultura;
semiologia;
sociologia dell'educazione;
sociologia rurale e urbana;
sociologia;
statistica;
storia contemporanea;
storia degli studi classici;
storia del Cristianesimo;
storia del federalismo e dell'idea di Europa;
storia del giornalismo;
storia del Mezzogiorno;
storia del Risorgimento;
storia dell'America latina;
storia della Chiesa;
storia della cultura benedettina;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia della lingua italiana;
storia della medicina greca;
storia della medicina;
storia della musica moderna e contemporanea;
storia della pedagogia;
storia della Riforma e della Controriforma;
storia della sanità militare;
storia della sanità pubblica;
storia della Scandinavia;
storia della scienza e del pensiero scientifico;
storia della scuola;
storia delle dottrine politiche;
storia delle relazioni internazionali;
storia economica;
storia sociale dell'Europa contemporanea;
teoria e storia della storiografia;
un insegnamento a scelta fra quelli impartiti nella facoltà;
una seconda lingua e letteratura straniera a scelta fra quelle impartite nella facoltà.

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere fra i tre insegnamenti di storia impartiti.

La facoltà può disporre che gli insegnamenti di «storia della filosofia» e «filosofia» siano affidati ad un solo professore.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano. una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 31 ottobre 1992

Il rettore

92A5709

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari. approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071. convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Bari - sede decentrata a Foggia, il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università e successive delibere di adeguamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 409 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 410 *(Fianalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche decentrato a Foggia, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche a svolgere le funzioni di infermiere responsabile generale, nonché pediatrica ed ostetrica. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservato ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 411 *(Ordinamento didattico).* — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da approvare in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivi: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale:

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale ostetrica:

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato d'infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina sociale;
sociale;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 412 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da

due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 ottobre 1992

Il rettore

92A5710

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, è prolungata al 7 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar., con sede in Porto Torres, ed unità di Porto Torres Assemini ed Ottana, di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982 è prolungata al 7 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zenith Industries, con sede in Brescia, stabilimenti in Alessandria, Monticelli (Brescia), Nave (Brescia), Sarezzo (Brescia) e Treviso, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuove iniziative industriali, con sede in Milano e stabilimento in Ormea (Cuneo), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Emu - Elettromeccanica Umbra, con sede in Marsciano (Perugia) e unità di Marsciano (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 ottobre 1991 al 4 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.G. - Ceramiche di Gualdo Tadino, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 28 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Maison Blu, con sede in Torino e stabilimento in Rivoli (Torino), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova industria moda, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), per il periodo dal 13 maggio 1992 al 12 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Sovalt, con sede in Borgosesia (Vercelli) e unità in Borgosesia (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1991 al 4 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. L.L.P. Lavorazione legni pregiati, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino) per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atla trasporti, con sede in Pescara e stabilimenti in Milano, Bologna - località Calderara di Reno, Pesaro, Monsano (Ancona), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Pescara, Forlì - S. Arcangelo di Romagna, S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), per il periodo dal 24 marzo 1992 al 23 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.F. Engineering, con sede in Torino e stabilimento in Trana (Torino) per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.M.I.T.I.T., con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 12 luglio 1992 all'11 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dester Luigi, con sede in Casalbuttano (Cremona) e stabilimento in Casalbuttano (Cremona), per il periodo dal 4 ottobre 1991 al 3 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impla, con sede in Cassina de' Pecchi (Milano) e stabilimento in Cassina de' Pecchi (Milano), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ginatta, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.T.T. - Ginatta Torino Titanium, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cosidra, con sede in Parma e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 6 febbraio 1991 al 4 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.C.S. - Elettronica circuiti stampati, con sede in San Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 17 aprile 1992 al 16 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Nadia, con sede in Oleggio (Novara) e stabilimento in Oleggio (Novara), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ci.Bi. Emme jeans e casual, con sede in Montecassiano (Macerata) e stabilimento in Montecassiano (Macerata), per il periodo dal 4 marzo 1992 al 3 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Moda italiana confezioni, con sede in Filottrano (Ancona) e stabilimento in Filottrano (Ancona), per il periodo dal 24 marzo 1992 al 23 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurofashion, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992 al 30 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Montefeltro, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992 al 30 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Mysister di Alessandroni A. Alvaro, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 31 marzo 1992 al 30 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Cuneo polli cooperativa agricola, con sede in Genola (Cuneo) e varie unità in Piemonte, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compensati Friuli, con sede in Mariano del Friuli (Gorizia) e stabilimento in Mariano del Friuli (Gorizia), per il periodo dal 29 aprile 1992 al 28 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. C.E.B. - Cooperativa edile bolognese, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna e Campobasso, per il periodo dal 12 marzo 1992 all'11 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Latteria sociale cooperativa Aurora, con sede in Turro di Podenzano (Piacenza) e stabilimento in Turro di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acryline, con sede in Marzabotto (Bologna) e stabilimenti in Marzabotto e Ozzano (Bologna), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ritep, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 7 giugno 1992 al 6 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli impegnate nella realizzazione dei 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al titolo VIII della legge n. 219/81, resisi disponibili dal 2 gennaio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del Serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto n. 29/20, resisi disponibili dal 17 giugno 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di S. Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria (Salerno) e impegnate nella realizzazione del quarto lotto della strada a S.V. variante alla strada statale n. 18 fra Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, resisi disponibili dal 1° novembre 1990 al 24 giugno 1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Salerno e impegnate nella realizzazione del secondo lotto della strada a S.V. Fondo Valle Sele/Ofantina, resisi disponibili dal 2 luglio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sino all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992, in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud, unità mensa presso Firestone Italia, occupati presso lo stabilimento di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991.

92A5715

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il dott. Luigi Marsullo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «G.A.P.E.» Gruppo acquisti pubblici esercizi - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 aprile 1984 in sostituzione del dott. Giuseppino Maria Cardoni, dimissionario.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il dott. Girolamo Mavellia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ceramica di Mozzate» a r.l., con sede in Mozzate (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 aprile 1984 in sostituzione del sig. Pierino Azimonti, deceduto.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il dott. Girolamo Mavellia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.P.E.Co - Cooperativa Poligrafico editoriale Colombi a r.l.», con sede in Pero (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 marzo 1985 in sostituzione del sig. Pierino Azimonti, deceduto.

92A5764

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lazio

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1992 il sig. Pezzella Gerardo, operatore amministrativo, in servizio presso la soprintendenza archeologica di Roma, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lazio in sostituzione della sig.ra Paladino Daniela, collaboratore amministrativo contabile.

92A5767

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 9 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 9 dicembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1390,43
ECU	1732,75
Marco tedesco	883,94
Franco francese	259,14
Lira sterlina	2176,30
Fiorino olandese	787,38
Franco belga	42,94
Peseta spagnola	12,379
Corona danese	228,16
Lira irlandese	2338,84
Dracma greca	6,699
Escudo portoghese	9,910
Dollaro canadese	1091,13
Yen giapponese	11,204
Franco svizzero	984,24
Scellino austriaco	125,63
Corona norvegese	216,02
Corona svedese	205,11
Marco finlandese	274,79
Dollaro australiano	965,65

92A5812

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1992

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1992 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1991		128.829.196.231		
Gestione di bilancio	Entrate finali	367.914.136.798.117		— 97.044.863.449.055
	Spese finali	—	464.959.000.247.172	
	Rimborso di prestiti		101.115.738.968.841	
	Accensione di prestiti	180.016.490.041.086		
	TOTALI	547.930.626.839.203	566.074.739.216.013	— 18.144.112.376.810
Decreti ministeriali di scarico		—	490.363.079	— 490.363.079
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.541.564.040.499.798	2.483.245.808.914.183	58.318.231.585.615
	Crediti di tesoreria	744.060.472.728.433	784.188.275.316.764	— 40.127.802.588.331
	TOTALE	3.285.624.513.228.231	3.267.434.084.230.947	18.190.428.997.284
	TOTALE COMPLESSIVO	3.833.683.969.263.665	3.833.509.313.810.039	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1992		—	174.655.453.626	
	TOTALE A PAREGGIO	3.833.683.969.263.665	3.833.683.969.263.665	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1991	Al 31 ottobre 1992	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	128.829.196.231	174.655.453.626	45.826.257.395
Crediti di tesoreria	252.660.281.391.717	292.788.083.980.048	40.127.802.588.331
TOTALE	252.789.110.587.948	292.962.739.433.674	40.173.628.845.726
Debiti di tesoreria	805.437.035.215.613	863.755.266.801.228	— 58.318.231.585.615
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 552.647.924.627.665	— 570.792.527.367.554	— 18.144.602.739.889

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 ottobre 1992: L. 1.629.550.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1992

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie................	303.475.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie............	63.564.575.067.819 *				
ENTRATE CORRENTI	367.039.575.067.819 *	TITOLO I — Spese correnti	416.953.513.208.384	Risparmio pubblico	— 49.913.938.140.565 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti...............	874.561.730.298 *	TITOLO II — Spese in conto capitale.........	48.005.487.038.788		
ENTRATE FINALI...	367.914.136.798.117	SPESE FINALI ...	464.959.000.247.172	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 97.044.863.449.055
		TITOLO III — Rimborso di prestiti...............	101.115.738.968.841		
ENTRATE FINALI...	367.914.136.798.117	SPESE COMPLESSIVE .	566.074.739.216.013	Ricorso al mercato	—198.160.602.417.896
TITOLO IV — Accensione di prestiti............	180.016.490.041.086				
ENTRATE COMPLESSIVE.................	547.930.626.839.203	SPESE COMPLESSIVE .	566.074.739.216.013	Saldo di esecuzione del bilancio...........	— 18.144.112.376.810

* Dati provvisori

92A5739

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO						DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO							
I In cassa	L.			1 747 272 784 245			
II - In deposito all'estero	»			17 277 511 123 778	19.024 783 908 023		
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				7.485 857.792.735		
CASSA	»				7.561 691 260		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I Risconto di portafoglio							
ordinario	L.		343 573 008.173				
ammassi	»		2.722 304 489 129	3.065.877 497 302			
II - Anticipazioni:							
in conto corrente	L.		1 293 673 781.582				
a scadenza fissa	»		7.735.717 686.450				
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		--	9 029 391 468 032			
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				12 095.268 965.334		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I ECU	L.			10 919.408 761 766			
II - Altre attività:							
biglietti e divise	L.		2 113.384.913				
corrispondenti in conto corrente	»		6 360.586.769.192				
depositi vincolati	»		13.644.543.115.460				
diverse	»		1 448.377 543 260	21 455 620 812 825	32.375 029 574 591		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				3.523 286 890 798		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	L.				3.227.276 138.919		
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I -- Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			13 226 483 833 799			
II -- Conti speciali	»			2 167 691 581 443	15.394 175 415.242		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				--		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				86.880 493 475.818		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				606 505 575 321		
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:							
in libera disponibilità	L.		115 125 492.813.518				
per investimento delle riserve statutarie	»		3 459.887.723 496				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*)	»		2.276.658 303 072	120.862 038.840.086			
II - Titoli di società ed enti:							
per investimento delle riserve statutarie	L.		107.816.616.072				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		615 619.359.397	723 435 975.469			
III Azioni e partecipazioni:							
di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	283.261.351					
b) per investimento degli accantonamenti garanzia del T Q P. (*)	»	161.802.706.762	162.090 968 113				
di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L	50.800.784.921					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q P. (*)	»	40.344.390.774	91.145.175 695				
di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	490.166.252 233					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*)	»	556 634 064 491	1 046 800 316 724	1 300 036 460 532	122 885 511 276.087		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C	L.				500 000 000 000		
IMMOBILI							
I Ad uso degli uffici	L			3 173 264.743.986			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*)	»			572.371.097 383	3.745 635 841.369		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q.P. (*)	L.				31.000 118.877		
MOBILI E IMPIANTI							
I Mobili	L.			131 725 124 334			
II Impianti	»			311 538 799.014			
III - Monete e collezioni	»			830 770 098	444.094 693 446		
PARTITE VARIE							
I Biglietti banca in fabbricazione	L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:							
completati	L.		49.611 574.133				
in allestimento	»		--	49.611 574.133			
III - Oneri pluriennali in ammortamento	L.			12.489.700.986			
IV - Debitori diversi	»			482.846.835 658			
V Altre	»			6 005 883 973 732	6 550 832 084.509		
RATEI	L				4.744.225 513.018		
RISCONTI	»				-		
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				12.357 402 575 040		
	L.				381 878 941 480 377		
CONTI D'ORDINE							
I -- Titoli ed altri valori.							
a garanzia	L.		12 409 068.135.919				
altri	»		1 643 541.016.022 418	1.655.950 084.158 337			
II Depositari di titoli e valori:							
interni	L.		511.366.263.547				
esteri	»		8 243 303.433.305	8 745 669 696.852			
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			452 066 608 435			
IV -- Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
titoli	L.		26.869.900.000.000				
-- corrispondenti interni	»						
- corrispondenti esteri	»		22.607.311 442 042	49 477 211 442.042			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):							
titoli	L.		50.000.000 000				
valute e lire	»		5 541.305.342.460	5 591 305.342 460			
VI Ordini in corso:							
- acquisti di valute	L.		124.536 391 680				
lire a fronte vendite di valute	»		32.083.915 000				
acquisti di titoli	»						
lire a fronte vendite di titoli	»			156 620.306.680			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.			5 856 732 170	1 720 378 814 256 976		
TOTALE . . . L					2.052.257.755 767 353		

(*) T.Q P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

92A5740

31 ottobre 1992

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			80 762.095.018.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			868.983.610.395		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento	L.					
II — Altri	»		2 696 582 850	2.696 582 850		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		124 807.758.108 699			
II — Di altri enti	»		154 701.395 508	124.962.459 504.207		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		-			
II — A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		208 254 026			
III — Conti vincolati investimenti all'estero	»		-			
IV — Società costituende	»		1.174.379.979			
V — Altri	»		10 171.570 781	11 554 204 786		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			62 264.203 017		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			279 548 348		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2 167 691 581 443		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera	L.		244 258.071.784			
II — Conti dell'estero in lire	»		141.843 539.679			
III — Altre	»		8 549.100 000.000	8 935 201 611 463		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11 009 144 683 533		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»			25 279.948 597 954		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			95 682 568 410		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		22.748 648.540.709			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio	»		234.919 178 078			
IV — Oscillazione cambi	»		2 880 060.009.224			
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»		370 246 787.843			
VI — Oscillazione titoli	»		6.269.119 483.956			
VII — Copertura perdite eventuali	»		2.803.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni	»		926.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili	»		2.228.292.132.911			
X — Rinnovamento impianti	»		811 250.000.000			
XI — Imposte	»		511.460.016.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		4 400.654.814.931			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.680.561.018			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1 063.832.447			
XV — Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991	»		41.950 842.223	45.429.869.910 891		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			687.686 099.056		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			107.555.888.173		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			190 909.826.559		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.	»			21.199.408.329		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			19.640.212.388		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			5.134.956.416		
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi	L.		58.168.281.207			
II — Altre	»		4.086 426 205.880	4.144.594.487 087		
RATEI	L.			360.110.041.114		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			2 000.649.802.740		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			2.142.081.193.818		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»			32.766.651.690		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»					
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			19.995.470.432 364		
	L.			331.878.941.480.377		
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.655.950.084.158.337			
II — Titoli e valori presso terzi	»		8.745.669.696.852			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		452.066.608.435			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	26.869.900.000.000				
— valute e lire	»	22 607.311.442 042	49.477.211 442.042			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	50.000.000.000				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	5.541.305.342 460	5.591.305 342.460			
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	124.536.391.680				
— vendite di valute	»	32.083.915.000				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—	156.620.306 680			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		5.856.732.170	1.720.378.814.286.976		
TOTALE	L.			2 052.257.755.767.353		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alle società Sasib S.p.a. e Filippo Fochi S.p.a. (Comunicazione SOC/RM/92008267).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, è stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Con riferimento alle società Sasib S.p.a. e Filippo Fochi S.p.a., ricomprese nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio u.s., si sono verificati mutamenti nell'azionariato delle stesse tali da comportare l'indicazione del sottoindicato diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto:

Società con azioni quotate in borsa		% di possesso precedente	
Sasib S.p.a. (*)	51,19	(49,47)	Carlo De Benedetti
Filippo Fochi S.p.a. (**)	49,92	(44,79)	Società finanziaria e di partecipazioni S.r.l.

(*) Società controllata di diritto da un'unica società (CIR S.p.a.).

(**) Società controllata di fatto direttamente e indirettamente, tramite più società.

92A5768

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 9 0 0 9 2 *

L. 1.200